


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Direzione Generale
I.S. in materia elettorale

Piazza Dante, n. 15 – 38122 Trento

T +39 0461 492610

F +39 0461 492614

pec elettorale@pec.provincia.tn.it

@ elettorale@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

CIRCOLARE N. 10/EL

 Ai Sindaci dei Comuni
della Provincia di Trento

LORO SEDI

 e, p.c. Al Commissario del Governo
per la Provincia di Trento
Corso 3 Novembre, 11

38122 TRENTO

Trento, 27 SET. 2018

Prot. n. H134/2018/553245 /1.6-2018-5/MR/pv

Oggetto: Elezioni provinciali 2018:

- 1) **Rimborso forfettario ai Comuni.**
- 2) **Compensi per i componenti dei seggi elettorali e per il rimborso delle spese sostenute per la spedizione delle cartoline avviso.**
- 3) **Istruzioni per la liquidazione del sussidio a titolo assistenziale agli elettori residenti all'estero.**

1) Rimborso forfettario ai Comuni.

Si comunica che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1353 del 1° agosto 2018 ha determinato la quota di rimborso forfettario spettante ai Comuni per le spese inerenti lo svolgimento delle elezioni provinciali previste per il 21 ottobre prossimo.

L'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2002 (*Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*), in combinato disposto con l'articolo 79 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 concernente l'elezione del Consiglio regionale, stabilisce infatti che tutte le spese inerenti alle

elezioni provinciali sono a carico della Provincia e che talune di esse sono sostenute direttamente dai Comuni e rimborsate dalla Provincia anche forfettariamente.

La Giunta provinciale ha stabilito le seguenti misure per il rimborso forfetario:

- A. quota fissa per Comune pari a 1.176,00 Euro
- B. quota variabile per ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali del comune alla data del 6 settembre 2018 pari a 1,82 Euro.

Sulla base delle sopraccitate norme e deliberazione, con determinazione dello scrivente verrà definito l'importo di tale rimborso, che sarà corrisposto ai singoli Comuni per tutte le spese che non siano coperte specificatamente da altri tipi di rimborso.

2) Liquidazione compensi per i componenti dei seggi elettorali e rimborso delle spese sostenute per la spedizione delle cartoline avviso.

Si richiama l'articolo 46, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 2 del 2003 il quale fissa il compenso spettante ai componenti degli uffici elettorali di sezione, premettendo che sulla base del numero di sezioni ordinarie e speciali istituite per ciascun Comune e comunicate dal Commissariato del Governo, si procederà con apposito provvedimento a quantificare la somma da rimborsare.

In sintesi ed allo scopo di assicurare la regolarità della liquidazione delle predette competenze e del loro pagamento, si precisa che ai componenti dei seggi elettorali compete complessivamente il seguente trattamento economico:

- a) il **compenso in misura fissa** per tutta la durata delle operazioni elettorali, determinato nei seguenti importi:
 - a) 174,00 euro per il Presidente;
 - b) 139,20 euro per il segretario e gli scrutatori;
 - c) 116,00 euro per il Presidente del seggio speciale;
 - d) 81,20 euro per gli scrutatori del seggio speciale.

Sull'ammontare dei compensi fissi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione non va applicata alcuna ritenuta erariale, poiché ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 46, comma 7, della legge provinciale elettorale e all'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 tali compensi costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali;

- b) ai soli Presidenti di seggio, se dovuto, il **trattamento di missione** ed il rimborso spese nelle misure e con le modalità previste per i funzionari provinciali con qualifica di dirigente. Tali misure vanno applicate anche per i dipendenti pubblici nominati Presidenti di seggio che rivestano, nei rispettivi ruoli, qualifiche inferiori.

b.1) Trattamento di missione del Presidente di seggio.

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge elettorale provinciale, il trattamento di missione è dovuto solo qualora le funzioni siano svolte fuori dall'ambito del Comune di residenza anagrafica dell'interessato. Preciso che, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 46 il trattamento di missione corrisponde a quello spettante ai dipendenti provinciali con qualifica di dirigente, si evidenzia che la relativa disciplina è contenuta nell'allegato D del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005, sottoscritto in data 27 dicembre 2005.

Rimborso delle spese di vitto

Nel corso della missione è ammesso il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, nel limite di 25,82 euro per un pasto. Il rimborso della spesa del pasto spetta indipendentemente dalla durata della missione.

Per le missioni di durata superiore a dodici ore si rimborsano uno o due pasti per una spesa massima complessiva nel limite raddoppiato di 51,64 euro.

Si ammettono gli scontrini fiscali, anche per l'acquisto di panini, se sostitutivi di un pasto. Non si ammettono a rimborso scontrini con diciture "bar - varie - reparto".

Ai Presidenti di seggio che non chiedono il rimborso dei pasti è attribuita una somma forfettaria pari a giornalieri 9,00 euro per missioni di almeno 8 ore, elevata a 15,00 euro per missioni di almeno 12 ore. Il forfait non spetta per trasferte inferiori alle 4 ore e se la missione non comprende tutta la fascia oraria che va dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

Rimborso delle spese di pernottamento

Vengono rimborsate le spese regolarmente documentate per il pernottamento. Salvo giustificate eccezioni, il pernottamento deve avvenire in alberghi fino a quattro stelle o equiparati.

Rimborso delle spese di viaggio

Per il raggiungimento della località sede del seggio compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi pubblici di trasporto di linea (treno, autobus, ecc.).

Premesso che deve essere privilegiato l'uso di mezzi pubblici, in caso di uso del proprio automezzo (autovettura o motociclo), oltre al rimborso spese, per ogni chilometro dell'itinerario compete l'indennità chilometrica. Tale indennità è determinata computando 1/3 del costo della benzina verde vigente al primo lunedì di ogni mese, secondo quanto indicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/>) "mercato dei carburanti" - "struttura del prezzo medio nazionale dei prodotti petroliferi".

Tale indennità deve essere poi decurtata di 0,0155 euro al km per cilindrata superiori a 1000 cc. e di 0,0310 euro per cilindrata pari o inferiori, con arrotondamento al centesimo di euro superiore. Sono inoltre rimborsabili, dietro presentazione di regolare documentazione, anche le spese sostenute per pedaggi autostradali e per il parcheggio nonché, in casi eccezionali, per l'uso del taxi.

Sarà cura del Sindaco attestare l'opportunità dell'uso del mezzo proprio, nonché la distanza stradale in chilometri, fermo restando che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso da parte del Presidente di seggio del mezzo proprio e che devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge vigenti che regolano - a titolo esemplificativo - il rilascio e la validità della patente di guida, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, il pagamento della tassa di possesso, nonché le condizioni di proprietà e possesso del mezzo. Sarà inoltre il Sindaco ad attestare l'eccezionale necessità dell'uso del taxi.

Va ricordato che il Presidente di seggio dev'essere presente nel luogo in cui è ubicato il seggio elettorale nella giornata di sabato 20 ottobre 2018, a partire dalle ore 16.00 per il tempo necessario alla consegna da parte del Sindaco del locale arredato a sede di sezione e per la assunzione in carico del materiale occorrente per la votazione. La partenza dal Comune, ove ha sede il seggio, per il rientro al Comune di residenza deve effettuarsi non appena concluse le operazioni elettorali. Per il pagamento ed il conseguente rimborso i Comuni dovranno provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle competenze ai membri dei seggi non appena ultimate le operazioni di scrutinio.

Il pagamento dei compensi e del trattamento di missione deve essere fatto a mezzo di regolari mandati emessi direttamente al nome degli interessati i quali, su tale importo, rilasceranno quietanza nelle forme ammesse dalla legge. Si ribadisce che non dovrà essere applicata nessuna aliquota di ritenuta erariale.

Il rimborso delle spese relative ai componenti dei seggi elettorali nonché delle eventuali spese di missione sarà effettuato previa presentazione alla Direzione generale, I.S. in materia elettorale della Provincia, da parte dei Comuni, dei modelli di seguito indicati, scaricabili dal sito www.elezioni.provincia.tn.it, debitamente compilati, datati e firmati.

modello 27/A	distinta e liquidazione compensi componenti seggio elettorale;
modello 27/A spec	distinta e liquidazione compensi componenti seggio elettorale speciale;
modello 27/B	specifica e liquidazione spese di missione al Presidente di seggio;
modello 27/C	riepilogo delle spese complessivamente sostenute.

In particolare, si evidenzia che:

- il modello **27/B** (specifica e liquidazione spese di missione al Presidente di seggio) deve essere completo della documentazione giustificativa richiesta;
- nel modello **27/C** vanno altresì indicate le spese sostenute dal Comune per la spedizione delle cartoline avviso ai residenti all'estero delle quali si richiede il rimborso, allegando il modello n. 25 che deve riportare la data del suo inoltro alla Provincia, ai fini della verifica del rispetto dei termini di pagamento. **A tal proposito si prega di inviare la richiesta di rimborso subito dopo aver pagato le competenze ai componenti dei seggi e comunque non oltre 20 giorni dalla data delle elezioni.**

Si ricorda che i modelli sopra indicati riguardano *esclusivamente* il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei compensi spettanti ai Presidenti di seggio e agli scrutatori e, nei termini sopra indicati, le spese sostenute per la spedizione delle cartoline avviso; non vi rientra il pagamento degli straordinari dei dipendenti comunali per quali il Comune potrà provvedere con le somme corrisposte a titolo di rimborso forfettario corrisposto dalla Provincia (v. punto 1).

Si raccomanda la massima esattezza nella liquidazione delle competenze ai membri dei seggi, non rispondendo l'Amministrazione provinciale di eventuali errori in cui dovesse incorrere l'Amministrazione comunale.

3) Istruzioni per la liquidazione del sussidio a titolo assistenziale agli elettori residenti all'estero.

A norma del combinato disposto dell'articolo 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14 (*Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*), dell'articolo 76 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (*Testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale*) e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 709 del 27 aprile 2018, agli elettori residenti all'estero **per motivi di lavoro** che siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2018 è concesso un sussidio a titolo assistenziale, pari a:

- a) Euro 77,46 se provenienti da Austria (limitatamente a Tirolo e Vorarlberg), Liechtenstein, Svizzera;
- b) Euro 103,29 se provenienti da Austria (escluso Tirolo e Vorarlberg) e Germania (limitatamente a Baviera e Baden-Württemberg);
- c) Euro 154,93 se provenienti da altri Paesi dell'area europea, compresa la Germania (esclusi Baviera e Baden-Württemberg), ad eccezione di Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
- d) Euro 206,58 se provenienti da Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
- e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo se provenienti da Paesi extraeuropei.

Gli elettori residenti all'estero in paese europeo, purché residenti in località che distino almeno 500 chilometri da Trento, possono chiedere, in alternativa ai rimborsi indicati alle lettere da a) a d), un rimborso del 50 per cento delle spese di viaggio in aereo.

Hanno diritto di riscuotere il contributo gli elettori **residenti all'estero per motivi di lavoro** che presentino la tessera elettorale personale rilasciata dal Comune, munita del bollo dell'Ufficio elettorale di sezione presso il quale hanno espresso il voto e che siano iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

Come già annunciato con la precedente circolare n. 4, con la citata deliberazione di Giunta provinciale n. 709 del 27 aprile 2018, sono state apportate modifiche alla precedente disciplina: in particolare, si è previsto che per il rimborso del 50% delle spese di viaggio è necessario documentare l'uso della classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.

Per poter ottenere il sussidio i cittadini residenti all'estero devono, inoltre, rientrare in una delle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti, autonomi o che svolgono un'attività libero-professionale, secondo la legislazione del paese di residenza all'estero;
- pensionati con pensione maturata, almeno parzialmente, con attività lavorativa svolta all'estero;
- coniugi e figli a carico dei cittadini di cui sopra, purché residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E. e aventi diritto al voto per le elezioni provinciali.

La qualità di residente all'estero per motivi di lavoro, nel caso in cui il Comune non sia in grado di accertarla d'ufficio, dovrà risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'elettore interessato ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'originale della dichiarazione dovrà essere trasmesso all'Ufficio anagrafe comunale per gli adempimenti di competenza. Copia di tale dichiarazione dovrà essere allegata alla quietanza dell'avvenuto pagamento da trasmettere alla Provincia, congiuntamente al modello n. 37 di cui si tratterà oltre.

Inoltre i termini da rispettare per la permanenza in provincia di Trento sono i seguenti:

- il rimpatrio deve essere avvenuto a partire dal 22 settembre 2018, compreso;
- la partenza non può avvenire oltre il 5 dicembre 2018, compreso;
- la permanenza in provincia non può comunque superare:
 - a) 30 giorni per gli elettori provenienti da Paesi europei;
 - b) 60 giorni per gli elettori provenienti da Paesi extraeuropei.

Per quanto riguarda le modalità di corresponsione del sussidio il servizio economato del Comune, **nei giorni 21, 22 e 23 ottobre 2018**, provvederà a liquidarlo nelle misure sopra indicate agli elettori residenti all'estero muniti della tessera elettorale personale con il bollo della sezione elettorale presso la quale hanno votato.

A questo proposito si precisa che per i rimborsi delle spese di viaggio documentate (sussidi per gli elettori di cui alla lettera e) e per i cittadini europei che optano per il rimborso del 50 per cento delle spese di viaggio in aereo) la quota spettante all'elettore dovrà essere corrisposta in euro, calcolandone il valore sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia - Ufficio Italiano Cambi con riferimento al giorno 19 ottobre 2018.

A quietanza dell'avvenuto pagamento l'elettore residente all'estero deve rilasciare al Comune la dichiarazione di ricevuta di cui al Mod. 37.

L'Ufficio economato del Comune dovrà provvedere ad apporre sulla copia della dichiarazione di ricevuta (**modello 37**) che dovrà essere inviata alla Provincia, una marca da bollo da euro 2,00.=, addebitandone il costo all'elettore.

Per riguarda, invece, le modalità di rimborso dalla Provincia, il Comune dovrà, con la **massima sollecitudine e comunque non oltre il 9 novembre p.v.**, compilare il **Mod. 36**, riassuntivo dei sussidi a titolo assistenziale erogati agli elettori residenti all'estero, corredato da tutte le dichiarazioni rilasciate dagli interessati (**Mod. 37**) e di copia delle eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate dai medesimi. I modelli **36 e 37** nonché il fac-simile della

dichiarazione sostitutiva sopra richiamata sono reperibili e scaricabili all'indirizzo internet www.elezioni.provincia.tn.it/.

Si precisa che, con riferimento ai sussidi erogati agli elettori residenti in paesi extraeuropei e a quelli residenti in paesi europei che optano per il rimborso delle spese di viaggio, dovrà essere allegata anche **copia del relativo biglietto. Dallo stesso o, eventualmente, da altra documentazione deve risultare, come già detto, l'uso della classe turistica per il trasporto aereo e della seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.** Si precisa che non possono essere rimborsati biglietti di autobus e di taxi.

Si raccomanda la massima attenzione nella liquidazione dei sussidi, poiché l'Amministrazione provinciale non risponderà di eventuali errori in cui dovessero incorrere le singole Amministrazioni comunali.

Per eventuali ulteriori chiarimenti le Amministrazioni comunali possono rivolgersi alla Direzione generale, I.S. in materia elettorale della Provincia.

Ringraziando per la cortese collaborazione, invio cordiali saluti.

Cordiali saluti.

- dott. Paolo Nicoletti -



Si prega di comunicare tempestivamente l'avvenuta ricevana della presente preferibilmente tramite P.I.Tre, oppure ai seguenti recapiti:

tel.: 0461 492610/492611

fax: 0461 492614

e-mail: elettorale@provincia.tn.it